



Progetto “Orientarsi nella nebbia” Finanziato da Regione Lombardia

Percorsi di cittadinanza

Scheda 4

TRASPORTABILITÀ ALL'ESTERO DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Questa scheda è stata elaborata in base a quanto detto dal Dott.ssa Lorena Gilli nella video conferenza fatta il 25.09.2021 all'interno del percorso di formazione previsto dal progetto “Orientarsi nella nebbia”

1. Principi di trasportabilità delle prestazioni
2. Principali prestazioni previdenziali italiane
3. Convenzioni previdenziali internazionali
4. Particolarità per cittadini di paesi non convenzionati
5. Durante il lavoro in Italia: documenti e precauzioni
6. Prepararsi al rimpatrio
7. Percepire pensioni italiane vivendo all'estero

1. PRINCIPI DI TRASPORTABILITÀ DELLE PRESTAZIONI

Natura delle prestazioni economiche

Le prestazioni economiche possono essere di due tipi.

- *Prestazioni previdenziali*: sono quelle basate sulla contribuzione individuale. Sono una forma assicurativa. Sono prestazioni a nome di chi ha versato i contributi e restano un suo diritto inviolabile. Possono essere gestite e trasportare come desidera la persona.
- *Prestazioni assistenziali*: sono quelle basate sulla fiscalità generale. Le tasse che le persone pagano in Italia finanziano diverse cose: sanità, scuola, trasporto e anche la sicurezza sociale, cioè i sostegni che lo Stato mette in campo per le persone in condizioni di difficoltà. Dato che questi sostegni sono finanziati dalle tasse comuni è lo Stato che decide in che misura concederli o limitarli e di solito sono limitati alle persone che risiedono sul territorio nazionale.

Criteri di esportabilità

Il primo criterio da prendere in considerazione davanti a una prestazione è quello di capire se si tratta di una prestazione che proviene da un versamento di contributi o se invece è una prestazione puramente di assistenza pubblica.

Le prestazioni previdenziali sono:

- Prestazioni da previdenza obbligatoria
- Prestazioni da previdenza complementare (non è obbligatoria in nessun settore ma sta prendendo maggiormente piede)



Progetto “Orientarsi nella nebbia” Finanziato da Regione Lombardia

- Prestazioni per malattie/infortuni lavorativi
- Prestazioni per disoccupazione

Le prestazioni assistenziali sono:

- Prestazioni per Invalidità Civile
- Prestazioni sociali per anziani
- Prestazioni per indigenza economica
- Prestazioni di sostegno alla natalità
- Prestazioni sociali emergenziali
- Integrazioni assistenziali di pensioni contributive*

*Si riferisce a maggiorazioni di natura assistenziale che però si vanno ad appoggiare su una prestazione di tipo contributivo. Queste prestazioni non sono del tutto paragonabili alle prestazioni assistenziali per quel che riguarda l’esportabilità.

Come criterio generale si può dire che se un lavoratore mette da parte dei soldi sul suo “conto assicurativo” questo sarà tutelato anche rispetto ai suoi spostamenti nel mondo.

Quindi, in linea di principio, tutto l’ambito delle prestazioni previdenziali è esportabile. Invece l’ambito delle prestazioni assistenziali, in linea di principio non lo è, salvo qualche eccezione.

Prestazioni Esportabili

Sono prestazioni che possono essere richieste dall’estero oppure che si possono continuare a percepire anche se si decide di andare a vivere all’estero.

Per quanto riguarda le prestazioni previdenziali le seguenti prestazioni sono esportabili senza limite:

- Pensioni/assegni basati su contribuzione:
 - INPS Regime Generale
 - INPS Gestione Separata
 - INPS Gestioni Ex INPDAP, Ex ENPALS
 - Casse Liberi Professionisti
 - Altre casse obbligatorie
- Prestazioni da previdenza complementare
- Prestazioni INAIL:
 - Rendite per Infortuni sul Lavoro
 - Rendite per Malattia Professionale

Prestazioni Non Esportabili

Per quanto riguarda le prestazioni assistenziali le seguenti prestazioni NON sono esportabili:

- Pensioni/assegni di Invalidità Civile (persone che hanno una invalidità congenita, dalla nascita, oppure coloro che, a causa dell’invalidità, non hanno potuto accumulare i contributi previdenziali per avere una pensione di invalidità contributiva, quindi lo Stato li sostiene con una forma pensionistica di tipo assistenziale)



Progetto “Orientarsi nella nebbia” Finanziato da Regione Lombardia

- Indennità di accompagnamento e indennità di comunicazione
- Pensione/Assegno Sociale
- Anticipo Pensionistico (APe) Sociale
- Reddito di Emergenza (2020-21)
- Reddito/pensione di Cittadinanza
- Bonus vari (natalità/asili/famiglie numerose...)
- Provvidenze regionali/locali
- Futuro Assegno Unico (per la definizione della prestazione vedere la scheda 3). Riguardo all’esportabilità resta ancora non del tutto chiaro se un lavoratore residente in Italia potrà chiedere l’assegno unico per figli residenti all’estero. I chiarimenti arriveranno con l’uscita del decreto attuativo e le successive circolari interpretative.

Quando ci si riferisce alle prestazioni non esportabili, non si intende che il cittadino non può spostarsi per brevi periodi all’estero, ma che non deve trasferire la propria residenza. Se la persona si trattiene all’estero per oltre 90 giorni perde il diritto alla prestazione oppure deve segnalarlo all’ente competente affinché la prestazione venga sospesa. Ci si può trattenere all’estero, e non perdere il diritto alla prestazione, solo se si verificano gravi e documentati motivi di salute.

Per quanto riguarda il reddito di Cittadinanza è possibile spostarsi all’estero mentre lo si percepisce ma la persona deve mantenere l’immediata disponibilità al lavoro e quindi fare rientro in Italia nel caso.

Rispetto alla permanenza all’estero va detto che in alcuni paesi non è obbligatorio mostrare il passaporto al momento dell’ingresso quindi non vengono apposti timbri né di entrata né di uscita per cui non è possibile dimostrare l’assenza del soggetto dal territorio italiano. Invece quando ci sono timbri di entrata ed uscita sul passaporto l’Inps può verificare le assenze.

Un caso particolare rispetto all’esportabilità delle prestazioni è quello della disoccupazione (NASpI). Mentre la si percepisce è possibile viaggiare all’estero ma bisogna mantenere costantemente la reperibilità e la disponibilità al collocamento. Fino a qualche anno fa non era consentito l’espatrio per i titolari di indennità di disoccupazione; ora invece l’Inps non considera ostativo il fatto di essere all’estero purché ci sia la disponibilità immediata al rientro nell’eventualità di essere richiamato per un posto di lavoro.

È invece consentito mantenere l’indennità di disoccupazione anche quando ci si trasferisce in pianta stabile in un altro paese, ma solo se appartenente all’UE. L’indennità viene rimodulata e concessa per un periodo più breve con anche qualche possibilità di proroga.

Prestazioni Parzialmente Esportabili

Un caso un po’ ibrido sono le prestazioni assistenziali che hanno una base su un trattamento contributivo, cioè che vengono erogate in forma di maggiorazione (assistenziale) di pensioni che però devono essere state raggiunte in virtù di un versamento contributivo. Per esempio:

- Integrazione al minimo:



Progetto “Orientarsi nella nebbia” Finanziato da Regione Lombardia

- è esportabile nei paesi dell’UE o nello Spazio Economico Europeo (SEE) soltanto per i titolari di pensioni ottenute entro il giugno 1992;
- è tuttora esportabile nei paesi extra-UE e nello SEE in alcuni casi, solo ai titolari di pensioni con particolari condizioni di consistenza contributiva e decorrenza;
- Quattordicesima: è esportabile sia nell’UE che nei paesi extra-UE.

Il caso più conosciuto è quello dell’integrazione al minimo.

Esempio: In generale, se la pensione che un soggetto percepisce, calcolata sulla base dei contributi che ha versato, non raggiunge quella che viene definita la soglia minima, lo Stato integra con quanto manca per arrivare a questa cifra. Questa somma integrativa non proviene dai contributi che il soggetto ha versato ma rientra nell’ambito delle prestazioni di tipo assistenziale. Quindi siamo di fronte a una situazione ibrida perché l’integrazione economica che si percepisce è di carattere assistenziale ma presuppone che il soggetto abbia almeno versato una parte di contribuzione per poterla percepire. Su queste situazioni ibride ci sono state diverse normative che sono variate nel tempo.

Per quanto riguarda l’UE/SEE, dal 1992 è in vigore una direttiva che determina che tutte le prestazioni di tipo assistenziale devono essere limitate ai residenti dello Stato che le garantisce. Quindi l’integrazione al minimo non è più esportabile all’interno dell’UE, salvo nel caso delle pensioni che erano già in pagamento alla data del giugno 1992, che conservano il diritto.

Per quanto riguarda l’esportabilità delle integrazioni al minimo fuori dall’UE (p.e Sudamerica), ci sono state diverse leggi che hanno inasprito le condizioni per percepire l’integrazione al minimo al di fuori dell’Italia, per cui i requisiti sono variati nel tempo, creando una graduazione di diritti acquisiti diversi. Oggi, per chi si pensiona dall’Italia alla data attuale e risiede in paesi ExtraUE/SEE, la normativa è tale per cui solo chi ha almeno 10 anni di contributi versati in Italia può percepire l’integrazione al minimo.

Invece, la quattordicesima è una cifra che viene pagata in aggiunta alla pensione insieme alla rata di luglio. L’importo varia tra i 330 e i 650 euro a seconda della consistenza contributiva della persona. Essendo una contribuzione a base reddituale l’erogazione comporta la verifica della situazione reddituale del soggetto.

Trattamenti di Famiglia - Assegni familiari per familiari residenti all’estero

Ci sono diverse difficoltà per ottenere gli assegni familiari quando i familiari sono residenti in paesi extra-europei. In particolare:

- l’INPS richiede il requisito di reciprocità con il paese dove si trovano i familiari;
- è difficile certificare l’eventuale assenza di redditi nei paesi esteri (e per un non-cittadino italiano non è accettata l’autocertificazione) perché in alcuni paesi l’autorità fiscale non prevede alcuna certificazione se un soggetto non ha redditi fiscalmente imponibili

Dal 2022 tutti i trattamenti di famiglia saranno sostituiti dall’ Assegno Unico, che pare destinato ai residenti in Italia con figli a carico quindi presumibilmente anche i figli dovranno essere residenti in Italia.



Progetto “Orientarsi nella nebbia” Finanziato da Regione Lombardia

Bisogna attendere l’emanazione del decreto attuativo relativo all’assegno unico e le relative circolari interpretative per capire se l’INPS pretenderà il requisito della residenza in Italia anche per i figli e non solo per il lavoratore.

Quindi riassumendo le prestazioni trasportabili, cioè quelle che si possono esportare senza limitazioni, sono sostanzialmente le prestazioni previdenziali.

2. PRINCIPALI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ITALIANE

Sulle prestazioni previdenziali esistono alcuni tipi di agevolazioni per i lavoratori che nel corso della loro vita hanno migrato e quindi hanno delle posizioni previdenziali sparse su più paesi.

Per capire come funzionano facciamo un brevissimo riassunto di quelle che sono le principali prestazioni previdenziali in Italia. Prima bisogna segnalare che, in Italia, l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori dipendenti e autonomi è gestita dall’Inps. Questa assicurazione obbligatoria prevede il versamento appunto obbligatorio di una serie di contributi che vanno a coprire i rischi di:

- Disoccupazione involontaria (per i dipendenti)
- Infortuni/malattie per causa di lavoro (in gestione all’Inail)
- Invalidità
- Vecchiaia
- Morte/superstiti, vale a dire la possibilità di lasciare una tutela economica ai superstiti.

Le prestazioni Inail per infortuni o malattie professionali derivanti da attività lavorativa in Italia coprono:

- Indennità temporanea giornaliera
- Rimborsi spese mediche
- Indennizzo una tantum (per danni di entità medio-lieve)
- Rendita mensile al lavoratore (per danni più consistenti)
- Rendita mensile ai superstiti (per infortuni o malattie mortali)

In Italia si è voluto dare una protezione aggiuntiva alla tutela dei lavoratori che si infortunassero o si ammalassero per cause di lavoro. Quindi questa tutela è stata tenuta separata dal discorso pensionistico dell’assicurazione generale obbligatoria e oltre ad essere gestita da un istituto separato (Inail) con prestazioni completamente diverse, i lavoratori in queste situazioni fruiscono, in linea di principio, di un paio di vantaggi rispetto alla tutela pensionistica generica: la copertura Inail è indipendente dalla regolarità contributiva e dalla durata del rapporto di lavoro.

Rispetto alla regolarità contributiva è obbligo del datore di lavoro pagare i contributi Inail per tutti i suoi dipendenti, ma se capita che il datore di lavoro, per sua inadempienza, non li paga, questo non pregiudica il diritto del lavoratore a essere indennizzato.

Rispetto alla durata del rapporto di lavoro, questa non condiziona la copertura perché la misura delle prestazioni non dipende da essa. Siamo abituati nel calcolo delle pensioni al fatto che più lavoro, più accumulo contributi e quindi più pensione porto a casa. Con l’Inail non è così. Se il soggetto inizia a



Progetto “Orientarsi nella nebbia” Finanziato da Regione Lombardia

lavorare e si fa male il primo giorno di lavoro, l’indennizzo non sarà limitato dal fatto che aveva lavorato solo un giorno. La misura dell’indennizzo viene parametrata su altri indicatori: l’entità del danno subito, le limitazioni che avrà il soggetto nel portare avanti un’attività lavorativa piena, le sue aspettative di reddito e quindi la conseguente necessità di copertura.

Tutte le prestazioni che vengono erogate dall’Inal sono completamente esportabili e non sono vincolate al possesso della cittadinanza italiana o alla residenza o a qualunque altra condizione. Quando parliamo di esportabilità si tratta principalmente di rendite che risultano in seguito a una malattia professionale o a un infortunio sul lavoro che rende la persona invalida in modo permanente e/o con un certo tipo di postumi. Riguarda anche le persone decedute sul posto di lavoro, e i superstiti che essa lascia.

Nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria generale (Inps) troviamo i tre rischi pensionistici principali: invalidità, vecchiaia e superstiti.

Prestazioni per Invalidità

Ci sono due tipi di prestazioni diverse a seconda della gravità della patologia:

- Assegno di invalidità
 - Invalidità parziale (min 67%)
 - Parzialmente compatibile con lavoro
- Pensione di inabilità
 - Invalidità totale (100%)
 - Incompatibile con lavoro

Queste due prestazioni dipendono da un requisito contributivo: 3 anni di contributi negli ultimi 5 anni.

Prestazioni per Vecchiaia

Per il calcolo delle pensioni ci sono tante regole e anche tante eccezioni. Una prima distinzione va fatta tra chi ha contribuzione ante 1996 e chi non ne ha. Questo perché dal 1.01.1996 è entrata in vigore la riforma contributiva delle pensioni e ha creato uno spartiacque.

Per chi ha contribuzione ante 1996:

- I requisiti per la pensione di vecchiaia sono:
 - 67 anni di età (questo requisito di età è soggetto a revisione periodica futura)
 - 20 anni di contributi
- I requisiti per la pensione anticipata sono:
 - 42 anni 10 mesi di contributi (non volontari) (questo requisito contributivo è soggetto a revisione periodica futura)

Ci sono molte eccezioni e deroghe ma in linea generale il requisito è questo.

Per chi NON HA contribuzione ante 1996:

- I requisiti per la pensione di vecchiaia sono:
 - 67 anni di età (questo requisito di età è soggetto a revisione periodica futura)
 - 20 anni di contributi



Progetto “Orientarsi nella nebbia” Finanziato da Regione Lombardia

Ma solo se l'importo della pensione arriva a una certa soglia (690€/mese per il 2020).

Se la persona non arriva a questa cifra dovrà aspettare di avere 71 anni per andare in pensione. Quando avrà 71 anni saranno sufficienti 5 anni di contributi per andare in pensione. Quindi:

- 71 anni* di età
 - 5 anni di contributi (effettivi)
- I requisiti per la pensione anticipata, un canale alternativo per chi ha lavorato in modo continuativo, sono:
 - 42 anni 10 mesi di contributi non volontari (questo requisito contributivo è soggetto a revisione periodica futura)

Pensione ai superstiti

Riguarda anche i familiari dell'immigrato deceduto che ha lavorato in Italia. I parenti possono trovarsi in Italia o nel paese di origine.

Requisiti del superstite:

- Coniuge (matrimonio registrato in Italia, si può registrare anche a posteriori. Valido per un solo coniuge, non è riconosciuta la bigamia)
- Coniuge separato (viene considerato al pari del coniuge coniugato, a meno che non ci sia una separazione per colpa)
- Coniuge divorziato che percepisca l'assegno di mantenimento riconosciuto per sentenza (anche se l'assegno non fosse mai stato pagato - l'importante è che sia rimasto un legame di mantenimento economico). Se ci si trova nella situazione in cui ci sono due coniugi potenzialmente aventi diritto, cioè un coniuge divorziato e un nuovo coniuge, l'importo della pensione sarà ripartito tra l'ultimo coniuge e l'ex coniuge con diritto al mantenimento.
- Partner dello stesso sesso unito civilmente (con unione registrata anche in Italia)
- Figli minori
- Figli studenti (< 26 anni) se sono universitari non devono essere fuori corso
- Figli inabili (invalidità al 100%)
- Nipoti a carico dei nonni (per situazioni in cui erano i nonni a mantenere i nipoti)
- In rari casi: Genitori o Fratelli/Sorelle

Se il defunto lascia moglie e figli la pensione ai superstiti verrà calcolata e verrà attribuita una quota alla moglie e delle quote aggiuntive a ciascun figlio.

I diritti del o dei superstiti non sono vincolati al possesso della cittadinanza italiana o della residenza. È una prestazione indipendente dall'asse ereditario, vale a dire che se il defunto ha lasciato dei debiti e i superstiti hanno quindi rinunciato all'eredità, la pensione gli spetterà comunque.

Requisiti contributivi in capo alla persona deceduta:

- essere già titolare di pensione (per età, vecchiaia o per inabilità)
- oppure se non era già in pensione
- avere 15 anni di contributi oppure



Progetto “Orientarsi nella nebbia” Finanziato da Regione Lombardia

- avere 5 anni di contributi di cui 3 negli ultimi 5

In assenza dei requisiti per l'erogazione della pensione si valuterà la condizione economica dei superstiti e in alcune situazioni può spettare una piccola indennità una-tantum. Di solito si tratta di una cifra molto modesta.

3. CONVENZIONI PREVIDENZIALI INTERNAZIONALI

Nel quadro descritto finora si inserisce il discorso delle convenzioni internazionali.

Alcuni elementi fondamentali:

- La prestazione maturata da contributi è sempre esportabile.
- Non è possibile invece 'esportare' i contributi, cioè i contributi maturati in Italia restano in Italia.
- Esiste però la possibilità di utilizzare i contributi in modo virtuale, 'a scavalco' tra più paesi, grazie alle convenzioni internazionali di sicurezza sociale.

Le convenzioni possono essere:

- Bilaterali: tra due paesi.
- Multilaterali: tra un gruppo di paesi

Le convenzioni di sicurezza sociale garantiscono coloro che hanno svolto parte dell'attività lavorativa in uno stato estero, in modo che la migrazione non causi a questi lavoratori la perdita di diritti previdenziali, cioè della pensione. Ogni convenzione opera in modo autonomo rispetto ad altre convenzioni e stabilisce tra i paesi contraenti i requisiti da osservare e le prestazioni da erogare.

Esiste una unica convenzione multilaterale che copre tutti i paesi appartenenti all'UE e tutti i lavoratori che nel corso della loro carriera lavorativa si sono spostati tra questi paesi. Non si riferisce soltanto ai cittadini dell'UE, ma ai lavoratori che si spostano tra un paese e l'altro dell'UE. Non dipende dalla cittadinanza o dalla residenza.

Inoltre nel passato l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali con i paesi verso i quali è stata più massiccia l'emigrazione italiana. Qualche convenzione bilaterale è stata stipulata successivamente anche con i paesi di origine degli immigrati in Italia, ma la maggior parte di queste trattative è ancora in alto mare.

Convenzione Comunità Europea (Multilaterale): copre tutti i paesi che appartengono alla Comunità Europea e inoltre alcuni paesi che appartengono allo Spazio Economico Europeo (SEE): Islanda, Lichtenstein, Norvegia, Regno Unito, Svizzera.

Paesi convenzionati con Italia (convenzioni bilaterali)

Australia, Argentina, Brasile, Messico, Ecuador, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Principato di Monaco, San Marino, Vaticano, Capo Verde, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Macedonia del nord, Montenegro e Serbia, Tunisia, Turchia, Canada e Québec, USA, Uruguay, Venezuela.



Progetto “Orientarsi nella nebbia” Finanziato da Regione Lombardia

Queste convenzioni possono attivarsi una alla volta, salvo eccezioni. Per esempio: se un soggetto ha lavorato in Italia, Argentina e Brasile deve scegliere con quale paese (Brasile o Argentina) attivare la convenzione per cumulare i contributi. Non può attivare la convenzione sia con il Brasile che con l’Argentina.

Totalizzazione Contributiva Internazionale

Le convenzioni pensionistiche funzionano in base al meccanismo della Totalizzazione Contributiva Internazionale contemplato nelle diverse Convenzioni. Prevede che la contribuzione estera, per maturare i requisiti richiesti ai fini del diritto alla pensione in Italia, venga conteggiata, come se si trattasse di contributi versati in Italia. Analogamente, l’istituto previdenziale dello stato estero convenzionato determina il diritto alle prestazioni a proprio carico, tenendo conto ‘virtualmente’ della contribuzione accreditata in Italia.

Poi ciascuno stato erogherà una propria pensione. L’importo della pensione di ciascuno stato sarà calcolato in proporzione ai contributi accreditati presso la propria cassa pensionistica. Questo sistema è chiamato «pro-rata».

Il diritto alle varie quote di pensione è indipendente dalla cittadinanza e dalla residenza perché proviene da un’attività lavorativa, cioè da una assicurazione obbligatoria.

Esempio:

Salvatore: italiano, nato nel 1957, ha lavorato 18 anni a Milano e poi 2 anni a Stoccarda.

ITALIA:

67 anni di età

◇ Quota di pensione italiana (pro-rata) nel 2024

20 anni di contributi

GERMANIA:

65 anni 11 mesi di età

◇ Quota di pensione tedesca (pro-rata) nel 2023

5 anni di contributi

Esempio:

Virginia: argentina, nata nel 1957, ha lavorato 14 anni a Buenos Aires e poi 18 anni a Milano.

ITALIA:

67 anni di età

◇ Quota di pensione italiana (pro-rata) nel 2024

20 anni di contributi

ARGENTINA:

65 anni di età

◇ Quota di pensione argentina (pro-rata) nel 2022

30 anni di contributi

Paesi Non Convenzionati

Ines: peruviana, nata nel 1957, ha lavorato 14 anni a Lima e poi 18 anni a Milano



Progetto “Orientarsi nella nebbia” Finanziato da Regione Lombardia

ITALIA:

67 anni di età
contributi

20 anni di contributi

◇ Nessuna pensione italiana, se non raggiunge 20 anni di

PERU':

65 anni di età nessun
minimo di contributi

◇ Pensione peruviana nel 2022

È anche possibile riscattare presso l'INPS i contributi del lavoro estero dipendente in paesi non convenzionati. È un processo costoso ma può valerne la pena per poter accedere alla pensione. E' una procedura che si attua a titolo oneroso (cioè il soggetto paga i contributi all'Inps); è indispensabile produrre documentazione ufficiale, tradotto e legalizzata.

4. PARTICOLARITÀ PER CITTADINI DI PAESI NON CONVENZIONATI

Pensione di vecchiaia per extracomunitari di paesi non convenzionati rimpatriati definitivamente (art.18 legge 189/2002) - *Con il termine rimpatrio si intende il lavoratore extracomunitario che lascia definitivamente l'Italia e che non è più intenzionato a riprenderne la residenza. Quindi dovrà cancellarsi dall'anagrafe della popolazione residente **per espatrio**. Questa cancellazione può essere fatta prima del rimpatrio o a posteriori dal proprio paese tramite mail.*

Esiste un canale aggiuntivo di pensionamento per vecchiaia per i cittadini extracomunitari di paesi che non hanno nessuna convenzione pensionistica con Italia e che NON HANNO contribuzione ante 1996.

È un canale riservato soltanto ai cittadini extracomunitari che rientrano al proprio paese di origine **in via definitiva**.

Il soggetto deve raggiungere l'età necessaria per ottenere la pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni) e non deve avere nessun contributo versato in Italia prima del 1996. La pensione che riceverà dall'Italia, una volta rientrato nel paese di origine e maturata l'età, sarà in funzione degli anni di contributi versati.

IN NESSUN CASO si può ottenere la restituzione dei contributi italiani.

Questa normativa di legge:

- incentiva il rientro in patria;
- è basata su un calcolo puramente contributivo, quindi strettamente proporzionale ai contributi versati (no integrazione al minimo, no maggiorazioni, no 14ma);
- non è valida per i cittadini italiani, UE o di paesi convenzionati con l'Italia;
- è necessaria la cancellazione della residenza italiana per espatrio (operazione che il lavoratore deve effettuare presso l'anagrafe italiana prima di partire, o anche a distanza via mail, entro breve tempo dal rientro nel paese di origine);
- è incompatibile con l'indennità per disoccupazione,
- è incompatibile con il fatto di avere la cittadinanza di paesi comunitari o convenzionati,



Progetto “Orientarsi nella nebbia” Finanziato da Regione Lombardia

- presuppone il rimpatrio a titolo definitivo; se si riprende residenza in Italia, è revocata dall’origine.

Pensione ai superstiti di extracomunitari già rimpatriati definitivamente nel proprio paese di origine (reversibilità)

I requisiti che deve soddisfare il defunto sono:

- essere già titolare di pensione;
- oppure aver comunque raggiunto l’età pensionabile.

Non è consentita l’alternativa accennata sopra per le pensioni ai superstiti ordinarie (che garantisce, in presenza di un certo requisito contributivo, la pensione ai superstiti anche se il defunto era ancora giovane).

In alcuni casi, se il defunto non aveva raggiunto l’età pensionabile, può spettare ai superstiti una modesta indennità una-tantum.

5. DURANTE IL LAVORO IN ITALIA: DOCUMENTI E PRECAUZIONI

Il Codice Fiscale

Ci sono alcune cautele e precauzioni che bisogna prendere mentre si lavora in Italia per agevolare poi il poter fruire dei diritti anche pensionistici più avanti. Una di queste è l’attenzione al Codice Fiscale.

Il Codice Fiscale è un documento indispensabile in Italia. Le prime tre lettere del Codice Fiscale corrispondono al cognome, le tre successive al nome, i due numeri seguenti sono relativi all’anno di nascita e la lettera successiva al mese, i due numeri seguenti contengono sia il giorno di nascita che il sesso, poi nel caso dei nati in Italia viene inserito il codice catastale del comune italiano, nel caso dei nati all’estero c’è il codice catastale dello Stato estero, che inizia sempre con la lettera Z; l’ultima cifra è un codice di controllo.

Il codice fiscale è necessario per versare i contributi e per chiedere qualunque prestazione pensionistica.

Quando si richiede qualunque tipo di pensione è necessario indicare sia il CODICE FISCALE del soggetto che quello del coniuge. Se si richiede un tipo di prestazione che coinvolge altri parenti (es. figli per una pensione ai superstiti) bisogna indicare anche il Codice Fiscale degli altri membri della famiglia coinvolti. Questo indipendentemente da dove si trovino queste persone e dal fatto che siano o no state in Italia.

Se il coniuge o il parente avente titolo a prestazione non è mai stato in Italia, dovrà andare al consolato italiano nel proprio paese d’origine, richiedere il Codice Fiscale italiano all’Agenzia delle Entrate per il tramite del Consolato, e in questo modo si potrà fare la richiesta della pensione.

Il codice fiscale deve essere ufficialmente emesso dall’Agenzia delle Entrate Italiana. Non è valido un Codice Fiscale calcolato per conto proprio. Se il Codice Fiscale non è stato previamente emesso dall’Agenzia delle Entrate, l’Inps rigetta qualunque domanda di prestazione.

Quindi riassumendo il Codice Fiscale è:



Progetto “Orientarsi nella nebbia” Finanziato da Regione Lombardia

- necessario per chiedere tutte le prestazioni previdenziali italiane (richiedente, coniuge ed eventuali altri familiari rilevanti);
- ottenibile anche dall'estero (tramite Consolati italiani);
- ottenibile anche per chi non è mai stato in Italia;
- valido solo quello emesso dalla Agenzia delle Entrate (no calcolo autonomo).

Inoltre, il codice fiscale deve essere:

- Corretto: i dati devono coincidere con quelli del documento di identità;
- Unico: una persona non deve avere due codici fiscali diversi, nemmeno se attribuiti in momenti diversi della vita;
- Univoco: potrebbero verificarsi casi di omocodia, cioè due persone che erroneamente hanno avuto attribuito lo stesso codice.

Bisogna quindi fare particolare attenzione a:

- luogo di nascita: dovrebbe essere il nome che il luogo aveva quando la persona è nata. Se un comune ha cambiato nome o è stato cancellato, sul Codice Fiscale deve essere riportato il nome esistente nel momento in cui la persona era nata. Esempio: molti cittadini attualmente Ucraini sono nati quando ancora esisteva l'URSS, in questo caso dovrebbe essere indicato come luogo di nascita l'URSS. Tuttavia spesso l'agenzia delle entrate indica l'Ucraina come luogo di nascita. In questo caso anche se il calcolo è errato fa fede il Codice Fiscale emesso dall'agenzia delle entrate. In certi casi è utile richiedere la modifica, soprattutto se i dati non coincidono con quelli sul passaporto. È utile farlo finché si è in Italia, soprattutto ai fini della richiesta della pensione così si evitano successivamente dei problemi a causa del Codice Fiscale errato.
- cognomi acquisiti: per esempio quando le donne si sposano o divorziano, in alcuni paesi esteri cambiano il cognome; se il cognome cambia sul passaporto, è bene fare rettificare anche il Codice Fiscale di conseguenza. Successivamente bisogna segnalare il codice corretto a INPS, per evitare che una stessa persona abbia i contributi sparsi su due posizioni come se fossero persone diverse.
- spelling/traslitterazione: per esempio modi diversi di traslitterare i caratteri cirillici, riportati su documenti diversi, possono essere all'origine dell'emissione (errata) di due codici fiscali diversi per la stessa persona; idem come sopra.
- omocodia: accade quando a due persone con generalità simili viene attribuito lo stesso codice fiscale (frequente ad es tra gli originari del Marocco, a causa di nomi ricorrenti e del fatto che per carenze dell'anagrafe locale, molte nascite sono state registrate fittiziamente al 1 gennaio); se ciò si verifica, spesso sono i soggetti stessi che se ne accorgono perché si trovano accreditati contributi per lavori che non hanno svolto, o viceversa i loro contributi vengono accreditati sulla posizione di un altro. In questo caso deve essere fatta segnalazione all'Agenzia delle Entrate e uno dei due otterrà un codice fiscale calcolato appositamente con un algoritmo diverso. La modifica andrà poi segnalata all'INPS per sistemare le rispettive posizioni contributive.

Documentazione rilevante

È importante conservare la documentazione relativa ai rapporti di lavoro:



Progetto “Orientarsi nella nebbia” Finanziato da Regione Lombardia

- CU lavoro dipendente: non prova il versamento contributivo ma può essere utile per verifiche;
- Buste paga: eventualmente utili per verifiche o per sanare omissioni;
- Versamenti contributivi da lavoro autonomo e relative denunce dei redditi;
- Bollettini trimestrali di contributi COLF: controllare sempre la correttezza di: generalità lavoratore, numero di ore, settimane retribuite, cessazione.

Importante: I bollettini COLF in originale fanno fede per il versamento contributivo e possono essere molto utili per correggere registrazioni errate/incomplete, particolarmente frequenti nel caso dei lavoratori domestici soprattutto in passato.

È importante conservare sempre la documentazione rilevante almeno finché non se ne sia verificata la corretta registrazione nell’estratto conto INPS. I contributi per i lavoratori dipendenti prescrivono in 10 anni; pertanto è consigliabile controllare l’estratto conto INPS più volte durante la propria carriera lavorativa (direttamente sul sito dell’Inps con lo SPID oppure con l’aiuto di un patronato) per verificare che tutti i contributi siano stati registrati in maniera corretta.

Anche dopo i 10 anni, se ci si accorge di un’omissione il materiale cartaceo può essere d’aiuto, ma in quel caso se il datore di lavoro non ha effettivamente pagato i contributi l’unica alternativa che resta è il pagamento oneroso (anche per questo serve sempre il supporto cartaceo come prova), cioè il lavoratore potrà riscattare i contributi, coprendo il periodo mancante a proprie spese.

6. PREPARARSI AL RIMPATRIO

Quando il lavoratore decide di chiudere la sua carriera lavorativa in Italia e di ritornare al proprio paese è importante:

- verificare la posizione contributiva italiana;
- cercare/integrare eventuali contributi non correttamente registrati;
- verificare prospettive di pensionamento;
- valutare eventuale integrazione onerosa dei contributi INPS (se ne vale la pena) tramite:
 - Riscatto di lavoro estero in paesi non convenzionati
 - Versamenti volontari
- verificare coerenza documenti stranieri e italiani;
- verificare coerenza dati anagrafe e codice fiscale (alcune volte le persone hanno due codici fiscali perché hanno divorziato e cambiato nome o per altri motivi; meglio fare tutte queste sistemazioni finché si è in Italia, dall’estero sono molto più complicate);
- verificare codice fiscale sui documenti contributivi;
- aggiornare cambiamenti di residenza in anagrafe; in particolare comunicare all’anagrafe il trasferimento all’estero (è un passaggio molto importante per evitare la cancellazione dall’anagrafe per irreperibilità e quindi seri problemi per la richiesta della pensione quando lo straniero sarà in patria).

7. PERCEPIRE PENSIONI ITALIANE VIVENDO ALL’ESTERO

Trasferimento all’estero di cittadino italiano

Se un cittadino italiano si trasferisce all’estero per un periodo superiore all’anno, ha l’obbligo di dichiarare il trasferimento e fare l’iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero):

- deve farlo presso il Comune prima di espatriare;
- oppure presso il Consolato entro 90 giorni dall’arrivo.



Progetto “Orientarsi nella nebbia” Finanziato da Regione Lombardia

Dopo 1 anno il Comune può fare scattare la cancellazione della residenza per irreperibilità.

Trasferimento all'estero di cittadino straniero

Se un cittadino straniero trasferisce la sua di residenza all'estero, ha obbligo di dichiarare il trasferimento al Comune:

- prima di espatriare;
- oppure entro 90 giorni dall'arrivo via posta o mail utilizzando l'apposito modulo, non è necessaria la PEC o lo SPID.

Dopo 1 anno il Comune può cancellare la residenza per irreperibilità.

La cancellazione per irreperibilità scatta anche se lo straniero non rinnova la dichiarazione di dimora abituale quando scade il titolo di soggiorno.

Attenzione: La cancellazione per irreperibilità non consente la liquidazione della pensione con gli speciali requisiti da emigrato rimpatriato.

Domanda di Pensione e Rimpatrio

La domanda di pensione si può fare mentre si è ancora residente in Italia oppure dall'estero.

Per chi decide che nel momento in cui si pensionerà farà ritorno al suo paese esistono due alternative:

- fare la domanda di pensione e tornare nel paese con la pensione già assegnata chiedendo soltanto di spostare il pagamento;
- tornare nel proprio paese e dal proprio paese fare la domanda di pensione (generalmente consigliabile).

In un caso o nell'altro cambierà la sede Inps che avrà in carico (per sempre) la loro pensione.

Come funziona la competenza Inps:

- la pensione INPS è liquidata dalla sede competente secondo il comune di residenza del pensionato al momento della domanda;
- se il pensionato risiede all'estero al momento della domanda, la pensione viene liquidata da una sede 'polo' stabilita da INPS convenzionalmente per ciascuno stato, specializzata nella specifica convenzione. Esempio: Tunisia è competenza dell'INPS di Palermo; Romania dell'INPS di Terni, ecc.;
- la sede incaricata per trattare le domande dei residenti nei paesi non convenzionati è l'INPS di Perugia (la sede Inps di Perugia è specializzata in problematiche relative a pensioni di residenti all'estero - per questo per gli extracomunitari che rimpatriano è generalmente consigliabile fare domanda una volta rientrati, in modo da avere la pensione presso INPS di Perugia);
- una volta liquidata, la pensione resta per sempre in carico alla medesima sede, indipendentemente dagli spostamenti del pensionato.

Il Pagamento delle Pensioni

- Mensile se superiore a 70 €
- Semestrale se superiore a 5 € e inferiore a 70 €
- Annuale se inferiore a 5 €
- 13 rate mensili (13ma con rata di dicembre)
- Pagamento anticipato (1° giorno bancabile del mese)



Progetto “Orientarsi nella nebbia” Finanziato da Regione Lombardia

- Se il diritto cessa in corso di mese (es. decesso) non si restituisce l’eccedenza
- I titolari di più pensioni ricevono un unico pagamento
- La pensione ai superstiti con più titolari è pagata per intero al primo titolare, salvo richiesta di pagamento separato.

Attualmente ci sono quasi 400.000 beneficiari di pensione in più di 130 Paesi.

Il residente all'estero può chiedere il pagamento:

- nel Paese residenza (su c/c o allo sportello)
- in altro Paese estero (su c/c)
- in Italia (su c/c o allo sportello tramite delegato)
- Intermediario appaltatore: CITI bank
- Pagamenti franco spese

Modalità di pagamento all'estero

Non è obbligatorio avere un conto corrente. La pensione può essere pagata:

- In contanti allo sportello di una rete bancaria o di una agenzia di money transfer stabilita da INPS/CITI (Itaù, Western Union...), il ritiro lo deve fare il pensionato, non è ammessa nessuna delega.
- Accredito su CCB intestato al pensionato o almeno cointestato (in € o valuta locale).

Certificato di Esistenza in Vita (CEV)

Ci sono una serie di adempimenti che devono compiere i pensionati all'estero e che invece i pensionati in Italia non devono fare perché in Italia l'Inps è collegata con l'anagrafe, con l'agenzia delle entrate e quindi può accedere a una serie di dati.

- la banca appaltatrice dei pagamenti (CITI) chiede per conto di INPS una volta l'anno una prova di esistenza in vita tramite apposito modulo che deve essere vidimato dalle autorità locali;
- viene richiesta a tutti i pensionati residenti all'estero;
- se il pensionato non risponde entro il termine, la pensione viene sospesa.

Modello Reddittuale (RED) solo per i pensionati all'estero

- chi gode di prestazioni legate al reddito è tenuto a dichiarare all'Inps una volta l'anno i redditi propri e del coniuge;
- si può trattare di incrementi dell'importo (es. integrazione al Minimo in paesi extraUE) o di prestazioni soggette a penalizzazioni in presenza di redditi alti (superstiti, invalidità);
- se il pensionato non risponde entro il termine, viene applicata la riduzione massima possibile.

Certificazione Fiscale (CU)

- chi gode di pensione italiana e risiede all'estero è sottoposto alla fiscalità di uno o di entrambi i paesi, con i criteri previsti dallo specifico trattato tra l'Italia e il paese di residenza;
- è responsabilità del pensionato attivarsi per pagare le tasse nel luogo e nella misura dovuti.

L'assistenza dei Patronati all'estero - Di cosa si occupano



Progetto “Orientarsi nella nebbia” Finanziato da Regione Lombardia

I patronati all'estero possono aiutare i lavoratori nella gestione di documentazione relativa a diverse istituzioni italiane:

- INPS
 - Verifica/sistemazione dei contributi
 - cev Domanda di pensione
 - Assistenza/gestione della pensione (trasmissione CEV e RED, richiesta CU, interruzioni di pagamento...)
- Enti previdenziali locali
 - Pensioni/prestazioni locali
- Fisco
 - Detassazione pensioni
- Comuni italiani
 - Verifiche/certificazioni anagrafiche
- Consolato
 - Esistenza in vita
 - Registro AIRE
 - Cittadinanze
 - Legalizzazioni/certificazioni
- Migrazione
 - Visti
 - Ricongiungimenti